



COMUNE *di* COSSIGNANO
P R O V I N C I A D I A S C O L I P I C E N O

**DISCIPLINARE
RECANTE CRITERI E MODALITA'
PER L'AFFIDAMENTO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
DI LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL D. LGS. 228/2001**

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente disciplinare si applicano le seguenti definizioni:

- a) *“legge di orientamento”* è il D. Lgs. n. 228/2001;
- b) *“imprenditore agricolo”*, persona fisica, società di persone, società di capitali, cooperative agricole, associazioni professionali di imprenditori agricoli e i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di impresa agricola di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico;
- c) *“ruolo multifunzionale”*, ruolo riconosciuto all'imprenditore agricolo che gli consente di derivare dall'ambiente e dal territorio in cui egli opera, o nel quale si trova contestualizzato l'esercizio dell'attività agricola, forme alternative di reddito attraverso l'esercizio di attività connesse a quello principali (coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento di animali) quali la fornitura di servizi con l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale;
- d) *“attività connesse”*, le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale;
- e) *“convenzione”*, qualsiasi forma di strumento pattizio attualmente conosciuto nel diritto amministrativo finalizzato alla tutela ed alla manutenzione del territorio;
- f) *“appalto ambientale”*, contratto d'appalto volto allo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico;

Art. 2 - Finalità

Il Comune di Cossignano intende supportare il processo di innovazione in atto nel settore agricolo, attraverso la promozione del ruolo multifunzionale che gli imprenditori agricoli, operanti nel territorio, possono assumere per lo sviluppo sostenibile del medesimo e per il miglioramento della qualità della vita rurale. La multifunzionalità si pone, infatti, come uno dei principi da realizzare, secondo le linee programmatiche assunte dalla Comunità europea con Reg. CE n. 1698/2005 art.52 lettera a) punto i) ed art. 53, nonché n. 1974/2006 art.35.

Art. 3 - Oggetto

Con il presente disciplinare il Comune di Cossignano intende dare attuazione all'articolo 15 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 228, recante *“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”*, sottoscrivendo con imprenditori agricoli qualificati, apposite convenzioni con le modalità ivi previste, in coerenza con le normative vigenti in materia di contratti pubblici e nel rispetto del proprio ordinamento interno, per l'espletamento dei seguenti lavori e/o servizi, di seguito elencati:

a) attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio:

- riparazione delle strade comunali fuori del centro abitato, delle strade vicinali, ivi inclusa la viabilità pedonale di tipo rurale, la sentieristica e i relativi manufatti e pertinenze, che si rendano necessari per rovina, voragini, scoscendimenti, corrosione, straripamenti causate da frane, pioggia, nevicate e gelate;

- manutenzione delle strade comunali fuori del centro abitato, delle strade vicinali, ivi inclusa la viabilità ciclo pedonale di tipo rurale, la sentieristica. Con riferimento invece a tutta la rete viaria comunale: lo spazzamento neve, lo spurgo dei pozzetti, delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate e il taglio delle fronde che invadono le sedi delle strade comunali;
- contenimento della vegetazione tramite decespugliamento da eseguirsi con trattore dotato di braccio decespugliatore presso le scarpate delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico con copertura vegetazione infestante prevalentemente erbacea ed arbustiva;
- contenimento della vegetazione tramite taglio di arbusti o alberi da eseguirsi con decespugliatore a braccio, utensili a mano, motoseghe in aree di proprietà comunale, con copertura vegetazione infestante prevalentemente arbustiva ed arborea;
- contenimento della vegetazione erbacea da eseguirsi con trattore dotato di trinciasarmenti portata per decespugliare presso terreni di proprietà comunale con copertura vegetazione prevalentemente erbacea e/o arbustiva;

b) attività funzionali alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale:

- realizzazione, sistemazione e manutenzione di giardini, impianti sportivi, elementi verdi di arredo urbano, parchi gioco, trattamenti fitosanitari;
- interventi di protezione e miglioramento ambientale;

c) attività funzionali alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico:

- prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
- opere necessarie per il ripristino, il miglioramento e salvaguardia del territorio comprendente le potature, il taglio alberi i servizi connessi alla silvicoltura, lo scavo, la ricalibratura delle fossature, lo spurgo dei ponti delle tombature, il ripristino delle scarpate, la profilatura degli argini, la ripulitura dei cigli prospicienti le strade comunali e vicinali pubbliche.

Art. 4 - Soggetti esecutori degli interventi

I lavori e/o servizi sono eseguiti dai soggetti di cui all'articolo 15 del citato D.Lgs. 228/2001 ed in particolare:

- imprenditori agricoli che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 C.C., iscritti al registro delle imprese;
- società che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 C.C.;
- consorzi con attività esterna, iscritti al registro delle imprese, costituiti con atto pubblico registrato ai sensi dell'art. 2612 e ss. C.C., costituiti da imprenditori agricoli aventi i requisiti di cui al precedente punto a).

Art. 5 - Limiti degli importi

Gli imprenditori agricoli come sopra definiti sono soggetti al rispetto dei limiti annuali riferiti al complesso dei soli lavori/servizi (al netto dell'IVA), che vengono svolti nell'anno per enti pubblici come affidatari di lavori /servizi.

Questi limiti sono:

- 50.000,00 euro/anno per ogni singolo imprenditore;
- 300.000,00 euro/anno nel caso di una associazione di imprenditori. Per associazione di imprenditori si intende qualunque forma societaria, comprese le società semplici, nonché i consorzi con attività esterna, costituiti da imprenditori agricoli.

E' vietato qualsiasi artificioso frazionamento dal quale possa derivare l'inosservanza del predetto limite di spesa.

Art. 6 - Istituzione elenco imprenditori agricoli

L'amministrazione comunale procederà ad istituire un elenco di imprenditori agricoli, idonei ad espletare i lavori e/o servizi di cui al precedente articolo 3, che avrà valenza quinquennale con aggiornamenti annuali sulla scorta di ulteriori richieste di iscrizione.

Ogni imprenditore agricolo iscritto dovrà chiedere l'aggiornamento della propria scheda in presenza di variazioni rispetto ai requisiti dichiarati e si impegna inoltre a richiedere tempestivamente la cancellazione dall'Albo qualora vengano a mancare i requisiti minimi di ammissibilità di cui al successivo articolo 7.

Per la costituzione di tale elenco il responsabile dell'ufficio incaricato procederà alla pubblicazione di apposito bando, al quale l'Ente darà idonea pubblicità attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed all'Albo Pretorio online, nonché presso le Associazioni di categoria.

La domanda di iscrizione all'Albo consisterà nella compilazione della *scheda di impresa* attraverso l'autocertificazione dei requisiti posseduti.

A seguito dell'istruttoria delle domande ricevute verrà istituito apposito elenco approvato con determinazione del responsabile del servizio.

L'Albo sarà quindi un elenco di imprenditori agricoli che tramite l'autocertificazione dei requisiti (manodopera, macchinari, disponibilità temporale ad eseguire i lavori), dimostreranno di possedere le qualifiche tecniche per la realizzazione dei lavori/servizi di una determinata categoria.

Art. 7 - Condizioni di ammissibilità – requisiti

Per essere ammessi all'inserimento nell'elenco, gli imprenditori agricoli dovranno avere sede legale e centro aziendale nel Comune di Cossignano o nei Comuni limitrofi ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) assenza dai motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- b) qualifica di imprenditore agricolo attestata dall'iscrizione al registro delle imprese della competente Camera di Commercio nella sezione speciale "*imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società semplici esercenti attività agricola*";
- c) rispetto del regime di prevalenza. Ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, l'operatore economico candidato, può svolgere attività connessa a quella agricola in misura tale per cui quest'ultima risulti comunque prevalente;
- d) possesso di mezzi e attrezzature. Ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, i mezzi e le attrezzature impiegate per lo svolgimento dell'attività connessa, devono essere posseduti in maniera prevalente dall'azienda agricola dell'operatore economico candidato;
- e) utilizzo di risorse di personale dell'azienda. Ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, le unità di personale impiegato per lo svolgimento dell'attività connessa, devono appartenere in prevalenza alla pianta organica dell'azienda agricola dell'operatore economico candidato;
- f) rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g) regolarità contributiva;
- h) possesso di idonea assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi prodotti durante i lavori di manutenzioni che saranno assegnati;
- i) attestazione di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze in relazione alle attività di manutenzione del verde ai sensi dell'art. 12 della Legge 154/2016;
- j) possibilità di emettere fattura in forma elettronica.

Art. 8 Modalità di affidamento

L'affidamento dell'appalto all'imprenditore agricolo si realizza ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che prevede all'art. 15 la possibilità per le pubbliche amministrazioni, "*in deroga alle norme*

vigenti", di stipulare con gli imprenditori agricoli convenzioni (o qualsiasi altra forma pattizia) aventi ad oggetto la realizzazione di servizi o opere pubbliche.

La tipologia delle opere può riguardare in generale tutti i lavori/servizi di sistemazione e manutenzione del territorio, salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico, tutela delle vocazioni produttive del territorio, cura e manutenzione delle aree di sosta, manutenzione della viabilità riferita alla sentieristica, etc. elencati al precedente articolo 3.

Qualora il Comune di Cossignano ravvisi la necessità di effettuare uno dei lavori e/o servizi indicati al precedente articolo 3, potrà procedere ad affidare il medesimo agli operatori iscritti nell'elenco di cui al precedente articolo, mediante procedura negoziata, con l'interpello diretto, operando la rotazione degli stessi.

Art. 9 - Profili operativi dell'esecuzione

Le prestazioni, di cui all'articolo 3, dovranno essere eseguite dall'imprenditore agricolo affidatario con autonoma organizzazione e dovranno essere effettuate con l'utilizzazione prevalente di mezzi e attrezzature dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata (art. 2135 del Codice Civile e ss.mm.ii.).

L'imprenditore agricolo che realizza i lavori/servizi dovrà svolgerli utilizzando prevalentemente risorse umane e strumentali che l'azienda normalmente impiega nell'attività di impresa.

Non potrà in nessun caso procedere ad un subappalto dei lavori/servizi a favore di un terzo. E' consentito l'eventuale noleggio di mezzi. Questo dovrà essere subordinato a specifica autorizzazione del committente e non potrà superare il 20% dell'importo contrattuale.

Art. 10 - Contenuti essenziali del contratto e contabilità dei lavori

Le procedure negoziate si concludono con la stipulazione della relativa convenzione (contratto) che ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs.50/2016 potrà assumere anche la forma della scrittura privata perfezionabile mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio.

I lavori e/o le prestazioni di cui al precedente articolo 3, potranno essere affidati a corpo o a misura e, quindi, nel caso mediante predisposizione di apposito elenco delle voci di prezzo.

Ai sensi dell'articolo 111 comma 2 del D.Lgs.50/2016, il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Art. 11 - Garanzie ed assicurazioni

Prima dell'inizio dei lavori e/o del servizio, gli operatori affidatari dovranno dimostrare di essere in possesso di polizza assicurativa generale per responsabilità civile per danno verso terzi, verso prestatori di lavoro (RCO), verso terzi per la committenza dei lavori.

Inoltre qualora il direttore dell'esecuzione del contratto ritenga che le modalità di esecuzione degli stessi siano tali da non escludere il rischio di danni al patrimonio potrà richiedere all'imprenditore agricolo di costituire una garanzia fideiussoria commisurata al danno che potrebbe causare, ma comunque non superiore all'importo contrattuale.

Art. 12 - Disposizioni finali

In caso di interruzione dei lavori e/o del servizio per forza maggiore non imputabili alla volontà dell'imprenditore agricolo o per cause al momento non identificabili, si provvederà alla liquidazione dell'importo risultante dallo stato di avanzamento dei lavori.

Eventuali modifiche e/o integrazioni disposte dalla legge sono automaticamente recepite nel presente disciplinare, senza necessità di modifiche espresse.